

## **Condizioni Generali di Licenza Musica Online – GOAL**

**Art. 1 Definizioni**

Ai fini di questa Licenza valgono le seguenti definizioni, sia al singolare che al plurale:

- a) Per “**Abbonamento**” si intendono i modelli di business che prevedono il pagamento da parte degli Utenti di un canone (anche sotto forma di carte a scalare prepagate, quote associative, contributi di qualsiasi genere o simili) per usufruire del Servizio.
  - b) Per “**Apparecchio di riproduzione**” si intende qualsiasi apparecchiatura o dispositivo equivalente, attualmente esistente o inventato in futuro, su cui possono essere riprodotti, in via temporanea o permanente, file contenenti opere musicali.
  - c) Per “**Applicazione**” o “**App**” si intende un programma o serie di programmi in fase di esecuzione su PC, tablet, smart TV o altri dispositivi analoghi, con lo scopo e il risultato di rendere possibili una o più funzionalità, Servizi o strumenti selezionabili tramite interfaccia su richiesta dell'Utente.
  - d) Per “**Archivio**” e/o “**Cloud**” si intende l'insieme delle fissazioni o memorizzazioni dei contenuti messi a disposizione del pubblico, conservato sotto la responsabilità e il controllo del Licenziatario.
  - e) Per “**Audiolibro**” si intende la registrazione audio di un'opera letteraria letta ad alta voce da un essere umano ovvero da un motore di sintesi vocale contenente opere del Repertorio Musica di SIAE.
  - f) Per “**Bundle**” si intende la messa a disposizione degli Utenti delle opere musicali, in aggiunta o in abbinamento a prodotti o servizi di natura diversa, quali traffico dati, SMS, ecc., a fronte del pagamento di una somma settimanale, mensile o comunque periodica.
  - g) Per “**Digital Service Provider**” si intende una persona fisica o giuridica che memorizza e dà accesso al pubblico ad opere protette dal diritto d'autore sul proprio Sito e/o Servizio, ivi inclusi i c.d. OTT (Over the top). Resta, altresì, inteso che un semplice trasporto di dati (mère conduit) e/o la sola fornitura dei mezzi tecnici necessari per consentire o effettuare una comunicazione telematica (ad esempio servizi di caching o di realizzazione e manutenzione del Sito o Servizio) non costituisce di per sé attività tale da attribuire la qualifica di Digital Service Provider.
  - h) Per “**Digital Delivery**” si intende una forma di Download che permette di mettere a disposizione, da parte di autori, editori, artisti e produttori fonografici, file contenenti opere musicali a titolo promozionale gratuito, soltanto ai seguenti destinatari:
    - emittenti radiofoniche, ai fini della programmazione delle opere musicali;
    - emittenti Web Radio, ai fini della programmazione delle opere musicali;
    - DJ, ai fini della programmazione delle opere musicali nel corso delle esecuzioni nei locali pubblici;
    - giornalisti, a cui viene consentito lo scaricamento delle opere musicali per proporre una recensione sui mezzi di informazione, con divieto di usi ulteriori diversi da quello personale;
    - bloggers, a cui viene consentito lo scaricamento delle opere musicali per proporre una recensione sui loro blog;
    - agenzie pubblicitarie, per l'attività di promozione dell'utilizzo delle opere musicali.
- L'invio può avvenire attraverso e-mail oppure attraverso apposita area riservata del Sito del Licenziatario, con identificazione dell'utente mediante password.
- i) Per “**Download**” o “**Downloading**” si intende una tecnica di fruizione online di contenuti che consente agli Utenti di trasferire un file musicale audio o video contenente un'opera musicale su un dispositivo o su un altro Apparecchio di riproduzione in grado di ricevere le trasmissioni Internet per il successivo ascolto o la visione da tali fonti, a pagamento o gratuitamente, in via permanente o per la durata dell'Abbonamento o dell'account dell'Utente stesso, con o senza la possibilità di ascolto o visione nel corso del Download.
  - j) Per “**Evento**” si intende un'attività di messa a disposizione in diretta di opere musicali in Streaming, per periodi di tempo limitati e in modalità non continuativa, a titolo gratuito o a pagamento.
  - k) Per “**Link**” si intende ogni collegamento ipertestuale effettuato tra il Sito e i siti di terzi in grado di consentire agli Utenti di avere accesso a file contenenti opere musicali. A titolo esemplificativo si considerano compresi in questa definizione il link semplice, il deep link, l'inline link, l'embed, il frame e l'inline frame. Non si considerano

compresi in questa nozione i collegamenti generati automaticamente dai motori di ricerca di uso generale, per la cui offerta sono conclusi distinti accordi.

- l) Per **“Pagina Web”** si intende un insieme di file collegati di testi, suoni, immagini fisse e immagini in movimento, organizzati nella forma di menù multimediale, trasferiti in sequenza dal Sito Web e visualizzati dall'Utente mediante browser, tastiere, IVR o altre tecnologie di ricerca.
- m) Per **“Podcasting”** o **“Podcast”** si intende un contenuto audio in formato digitale, offerto in Streaming e/o Download, che incorpora una o più opere del Repertorio Musica di SIAE. Il Podcast deve essere accessibile on demand, può essere ascoltato a titolo gratuito o a pagamento, sul Sito o Servizio del Licenziatario. Non deve essere consentita l'estrazione di singole opere del Repertorio Musica di SIAE ai fini della loro fruizione. Il Podcast non deve contenere al suo interno opere del Repertorio Musica di SIAE in numero superiore a 15 o per una durata superiore al 75% della durata dell'intero file. Inoltre, la successione delle opere del Repertorio Musica di SIAE contenute nel file e riprodotte per intero deve essere interrotta da contenuti parlati e/o da commenti.
- n) Per **“Preascolto”** o **“Preview”** oppure per si intende una forma di Streaming che consente all'Utente di ascoltare oppure visionare su sua richiesta un frammento di un'opera musicale della durata massima di 45 secondi, senza possibilità di effettuare il Download di tale frammento.
- o) Per **“Prezzo finale al pubblico”** si intende l'importo effettivamente pagato dall'Utente quale corrispettivo per il Download o lo Streaming di un'opera appartenente al Repertorio Musica di SIAE.
- p) Per **“Pubblicità”** si intende qualsiasi forma di messaggio e/o comunicazione commerciale, incorporata o associata al Sito o Servizio (sotto forma di sponsorizzazioni, banner, spot, promozioni, ecc.), relativa a servizi, prodotti e marchi commerciali per i quali il Licenziatario ottiene un qualsiasi tipo di corrispettivo, diretto o indiretto.
- q) Per **“Qr Code”** o **“Quick response Code”** si intende un codice bidimensionale composto da moduli neri all'interno di uno schema bianco di forma quadrata che consente un collegamento rapido ad un Sito Web per la fruizione di contenuti multimediali contenenti una o più opere del Repertorio Musica di SIAE.
- r) Per **“Servizio”** si intende la messa a disposizione di opere musicali Repertorio Musica di SIAE, tale da consentire all'Utente l'ascolto, la visione e/o la riproduzione nei termini previsti da questa licenza, in qualsiasi formato, attraverso qualsiasi modalità e dispositivo, quali PC, tablet, Applicazione, connected TV, ecc.
- s) Per **“Sito Web”** o **“Sito”** si intende un insieme di Pagine Web correlate, ovvero una struttura ipertestuale di documenti che risiede su un server Web, tramite la quale avviene la messa a disposizione degli Utenti di opere musicali.
- t) Per **“Social Network”** si intende un servizio informatico online che permette la realizzazione di reti sociali virtuali, attraverso siti Internet e tecnologie che abilitano gli utenti all'interazione e alla condivisione di contenuti testuali, immagini, video e audio su molteplici dispositivi.
- u) Per **“Streaming”** si intende una tecnica di fruizione online di contenuti che consente agli Utenti di ascoltare o visionare in tempo reale e solo in via temporanea, a pagamento o gratuitamente, opere del Repertorio Musica di SIAE direttamente dal Sito o Servizio e senza che il Licenziatario consenta né la riproduzione dei file sull'hard disk di un Personal Computer o su un altro Apparecchio di riproduzione, né il successivo ascolto o visione da tali fonti. Il Download temporaneo (“Tethered Download”) è equiparabile allo Streaming.
- v) Per **“Transazione”** si intende un'operazione attraverso la quale un Utente, dietro un singolo pagamento di un corrispettivo, può usufruire di una o più opere tramite l'acquisizione di archivi fisici (Download) o tramite la prestazione di un servizio (Streaming). Si specifica che qualsiasi forma di Abbonamento è esclusa dalla definizione di Transazione.
- w) Per **“Utente”** si intende colui che accede al Sito o Servizio, con o senza pagamento di un corrispettivo.
- x) Per **“Video on demand”** o **“VOD”** si intende una forma di Streaming o Download di singoli contenuti o programmi accessibili attraverso il Sito o Servizio, su richiesta dell'Utente, nel luogo e nel momento scelti individualmente, sulla base di un Archivio di contenuti o programmi selezionati dal Licenziatario.
- y) Per **“Web Radio”** si intende una forma di Streaming che mette a disposizione dell'Utente le opere musicali in un palinsesto ovvero una programmazione predefinita di flusso, con la possibilità eventualmente concessa

all'Utente di interagire in maniera limitata con dei contenuti audio. Se i contenuti della Web Radio sono accessibili in modo concomitante e inalterato attraverso Apparecchi di riproduzione ovvero attraverso un'Applicazione che abilita all'ascolto della Web Radio, tali ulteriori utilizzazioni si intendono comprese in questa definizione. Rientra in tale definizione anche la ridiffusione online dei programmi di soggetti esercenti l'attività di emittenti radiofoniche via etere, via filo o via satellite, senza che il Licenziatario consenta il Download dei file su alcun Apparecchio di riproduzione.

- z) Per "**Web TV**" si intende una forma di Streaming che mette a disposizione dell'Utente le opere musicali in un palinsesto ovvero una programmazione predefinita di flusso, senza possibilità per l'Utente stesso di richiedere la visione di una determinata opera musicale o di una successione di opere musicali a sua scelta e senza possibilità di interagire in alcun modo con le programmazioni offerte di contenuti costituiti da video musicali o filmati di vario genere. Se i contenuti della Web TV sono accessibili in modo concomitante e inalterato attraverso Apparecchi di riproduzione ovvero attraverso un'Applicazione che abilita alla visione della Web TV, tali ulteriori utilizzazioni si intendono comprese in questa definizione. Rientra in tale definizione anche la ridiffusione online dei programmi di soggetti esercenti l'attività di emittenti televisive via etere, via filo o via satellite, senza che il Licenziatario consenta il Download dei file su alcun Apparecchio di riproduzione.

### **Art. 2 Repertorio Musica di SIAE**

2.1 Il Repertorio Musica di SIAE include opere o quote di opere musicali:

- i) del repertorio affidatole direttamente dagli aventi diritto;
- ii) del repertorio affidatole indirettamente sulla base di accordi di rappresentanza;
- iii) dei repertori affidati a SIAE ai sensi di legge e secondo le indicazioni e le disposizioni delle competenti Autorità e, in ogni caso, senza pregiudizio di quanto previsto dall'art. 180 comma 4), della Legge 633, del 22 aprile 1941.

2.2. Si intendono quali opere o quote di opere del Repertorio Musica di SIAE: a) le composizioni sinfoniche e le composizioni musicali di vario genere, compresi i relativi eventuali testi letterari, i brani musicali staccati di opere liriche, di balletti, di oratori, di operette, di riviste e di opere analoghe; b) le composizioni musicali di qualsiasi genere – compreso il relativo eventuale testo letterario – inserite nella colonna sonora delle opere cinematografiche ed assimilate.

2.3 All'indirizzo [servizionline.siae.it/it/archivioOpere/](http://servizionline.siae.it/it/archivioOpere/) sono consultabili gli elenchi delle opere amministrate con indicazione dei relativi titolari dei diritti e l'elenco degli accordi di rappresentanza conclusi da SIAE.

2.4 Al sito [www.siae.it](http://www.siae.it) sarà consentito al Licenziatario l'accesso a ulteriori informazioni ai sensi del comma 2 dell'art. 27 del D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 35

2.5 Nel rispetto delle misure di sicurezza appositamente definite da SIAE ai fini della protezione dei dati forniti e previa idonea autenticazione, SIAE consentirà al Licenziatario, su richiesta di quest'ultima, l'accesso alle seguenti informazioni aggiuntive: lista dei mandanti e delle opere (o quote di opere) amministrate. Il Licenziatario potrà chiedere tali informazioni aggiuntive solo nel corso della durata della presente Licenza e per non più di una volta all'anno. Le informazioni ottenute saranno comunque considerate confidenziali con obbligo del Licenziatario di non trasferirle a terzi a nessun titolo senza l'autorizzazione di SIAE.

### **Art. 3 Limitazioni di mandato e riserva di collocamento**

3.1 Qualora SIAE riceva una specifica richiesta scritta da parte di aventi diritto, autori ed editori, suoi associati e/o mandanti, relativamente al ritiro del mandato per la gestione dei diritti online, l'utilizzo delle Opere o quote di Opere del Repertorio Musica di SIAE interessate dalla limitazione del mandato verificabili secondo le previsioni del precedente art. 2.3 e 2.4, non sarà più autorizzato dalla presente Licenza.

3.2 Qualora SIAE riceva una specifica richiesta scritta da parte di aventi diritto, autori ed editori, suoi associati e/o mandanti, relativamente a riserve di collocamento per alcune opere o quote di opere del Repertorio Musica di SIAE e limitatamente alla relativa prima riproduzione in versione digitale "online" destinata alla distribuzione al pubblico per l'uso privato, SIAE ne darà comunicazione sul proprio sito web.

**Art. 4 Territori**

4.1 La Licenza è rilasciata da SIAE per le utilizzazioni in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

4.2 La Licenza si estende altresì alla fornitura del Sito o Servizio a Utenti situati temporaneamente al di fuori di tali territori ai sensi del Regolamento EU 2017/1128 relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno.

**Art. 5 Diritti concessi e limiti dell'autorizzazione**

5.1 Con la presente Licenza, ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, nonché in considerazione di quanto disposto dal D. Lgs. n. 35 del 15 marzo 2017 e successive modificazioni, SIAE per conto di associati, mandanti ed aventi diritto autorizza – in via non esclusiva – nei limiti dell'oggetto della presente Licenza e per il Repertorio individuato all'art. 2 della presente Licenza, il Licenziatario alle condizioni e con i limiti di seguito specificati, a:

- a) registrare, direttamente o avvalendosi dell'attività di terzi, le opere o quote di opere del Repertorio Musica di SIAE con finalità esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alle attività di cui alle successive lett. b) e c) con divieto di fare qualsiasi altro uso di dette registrazioni (resta in ogni caso esclusa la registrazione in "opere cinematografiche e assimilate" di cui agli artt. 44-50 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni);
- b) riprodurre, tramite caricamento dei relativi file all'interno di una banca dati digitale, gestita dal Licenziatario o da terzi, le registrazioni e le riproduzioni delle opere o quote di opere del Repertorio Musica di SIAE (c.d. uploading) a uso esclusivo della loro inclusione in uno dei Siti o Servizi oggetto di questa Licenza;
- c) comunicare le opere o quote di opere del Repertorio Musica di SIAE al pubblico, per il solo uso privato e personale, a partire dal Sito o Servizio oggetto della Licenza, o metterle a disposizione del pubblico per le medesime finalità private e personali, in maniera che ciascun Utente possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente;
- d) consentire agli Utenti di effettuare la riproduzione temporanea o permanente delle opere o quote di opere del Repertorio Musica di SIAE, per il solo uso privato e personale (c.d. Tethered Download e Download);

5.2 La predetta autorizzazione non si estende ad altre forme di pubblica esecuzione, rappresentazione o recitazione delle opere appartenenti al Repertorio Musica di SIAE effettuate, in via esemplificativa ma non esaustiva, nel corso di manifestazioni pubbliche ovvero a mezzo di apparecchi riceventi all'interno di esercizi commerciali e di locali o ambienti aperti al pubblico. Tali forme di utilizzazione dovranno essere da SIAE preventivamente e separatamente autorizzate.

5.3 Qualsiasi diritto o modalità di utilizzo delle opere o quote di opere del Repertorio Musica di SIAE diverso da quelli previsti dal presente articolo e salvo quanto disposto dal successivo art. 7, è espressamente escluso. In particolare non sono comprese nell'ambito della presente Licenza: la diffusione radiofonica o televisiva delle opere o quote di opere del Repertorio Musica di SIAE via etere, via filo, via cavo in modalità digitale terrestre o via satellite; la produzione, la messa in commercio o la distribuzione di supporti audio e video nonché i servizi destinati a pubblici esercizi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, supermercati, gallerie commerciali, alberghi, negozi, istituti bancari, stazioni ferroviarie, scali aeroportuali e fiere.

5.4 La Licenza concessa al Licenziatario da SIAE non pregiudica in nessun modo l'applicazione delle disposizioni legali e regolamentari in vigore relative al compenso per copia privata (articoli 71-sexies e seguenti L.D.A.). È esclusa dalla presente Licenza qualunque forma, anche temporanea e anche su cloud, di registrazione o conservazione o archiviazione ai sensi degli artt. 71 sexies e ss della 22 aprile 1941, n. 633. Le utilizzazioni del Licenziatario devono dunque rispettare la disciplina cui agli artt. 71-sexies e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, restando fermo che tale disciplina non è parte della presente Licenza. Parimenti, le utilizzazioni su cloud, per quanto non riferibile alla copia privata (che resta soggetta alla disciplina di legge), devono essere autorizzate con separata licenza.

5.5 Fermi i diritti concessi con la presente Licenza, nel caso in cui il Licenziatario si avvalga per l'erogazione del Servizio di piattaforme di soggetti terzi sarà tenuto all'osservanza delle previsioni contenute nei Termini e Condizioni d'uso della piattaforma stessa e delle relative linee guida che potrebbero comportare limitazioni per l'utilizzo della musica.

5.6 Il Licenziatario si impegna a chiarire negli spazi visivi del Sito o Servizio, e comunque con modalità adeguate, in modo facilmente accessibile al pubblico, che i Servizi sono destinati al solo uso privato e personale e che è vietato agli Utenti qualsiasi diverso atto di utilizzazione delle opere o quote di opere del Repertorio Musica di SIAE.

#### **Art. 6 Divieto di sub-licenza**

6.1 In assenza di preventivi accordi formalizzati per iscritto con SIAE, è espressamente vietato per il Licenziatario trasferire o cedere a terzi, sotto qualsiasi forma, uno qualsiasi dei diritti acquisiti o delle obbligazioni assunte con questa licenza. Qualora il Licenziatario non rispetti tale divieto, il contratto di Licenza si intenderà risolto, previa comunicazione di SIAE ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, sempre fermo ogni diritto al risarcimento del danno o compenso dovuto in ragione della violazione riscontrata.

6.2 È fatto espresso divieto al Licenziatario, salvo ove non acquisisca le qualifiche all'uopo richieste dalla legge, di svolgere l'attività di intermediazione (comunque attuata) che è riservata alla SIAE ed agli enti di cui al D. Lgs. 35/2017 in base alle previsioni dell'art 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Tale divieto concerne i diritti d'autore appartenenti a soggetti diversi dal Licenziatario stesso, ivi inclusi quelli dei propri dipendenti o appaltatori o fornitori di contenuti o collaboratori a partita Iva. Restano salvi i diritti acquisiti quale editore o produttore, fermo il riconoscimento a favore degli autori della quota di diritti per essi previsto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. 3. Resta inoltre fermo l'obbligo del Licenziatario di rispettare qualunque previsione della legge 22 aprile 1941, n. 633, anche ove non espressamente richiamata dalla presente Licenza.

6.3 Il Licenziatario potrà avvalersi della collaborazione di terzi per lo svolgimento del Sito o Servizio, a condizione di mantenere il pieno controllo di tutte le fasi dei servizi resi agli Utenti.

6.4 Il Licenziatario è tenuta a fornire per iscritto a SIAE l'elenco dei terzi di cui al punto 6.3 che distribuiscono o contribuiscono alla distribuzione del Servizio nei territori oggetto della Licenza.

#### **Art. 7 Diritti esclusi**

7.1 Sono esclusi dalla presente Licenza i diritti d'autore su repertori non amministrati da SIAE (anche pro quota su singole opere).

7.2 Sono espressamente riservati i diritti morali spettanti agli autori e ai loro aventi causa ai sensi degli articoli da 20 a 24 L.D.A. Gli adattamenti tecnici delle opere o di parti di esse, se e in quanto resi necessari da particolari esigenze di ordine tecnico connesse alla natura e alla tipologia delle utilizzazioni online, dovranno essere effettuati nel rispetto dei diritti di cui sopra.

7.3 È escluso dal campo di applicazione di questa licenza, e resta nella piena disponibilità dei suoi titolari ed espressamente riservato, il diritto di elaborazione di cui all'art. 18 L.D.A. Non sono quindi consentiti da questa licenza gli adattamenti, le traduzioni e qualsiasi modifica delle opere del Repertorio Musica di SIAE, compresa quella delle sole parole, che non siano stati espressamente autorizzati dai titolari dei diritti.

7.4 Non sono compresi tra i diritti oggetto di questa licenza, in quanto non amministrati da SIAE, i diritti spettanti:

- a) agli autori e agli editori musicali per l'abbinamento o l'associazione permanente tra opere o quote di opere del Repertorio Musica di SIAE e opere di altro genere, es. testi, film, immagini fisse o in movimento, ecc. (cosiddetto diritto di sincronizzazione);
- b) agli autori e agli editori musicali per la riproduzione grafica, la visualizzazione sul display del PC, il Download e la stampa dei testi letterari e delle note (spartiti o partiture) delle opere o quote di opere del Repertorio Musica di SIAE, nonché per lo scorrimento, in contemporanea alla trasmissione video, dei testi letterari (come ad esempio nel Karaoke);
- c) ai produttori di opere cinematografiche o audiovisive per l'utilizzo, per intero o frammentario, delle loro opere (art. 46 L.D.A.).

7.5 Per tali diritti il Licenziatario è tenuto a ottenere preventivamente l'autorizzazione dei rispettivi titolari. Resta inteso che, qualora SIAE acquisisca dai titolari il mandato di amministrazione, in forma esclusiva o non esclusiva, dei diritti di cui sopra, ne darà comunicazione al Licenziatario, con l'indicazione delle relative modalità e condizioni di esercizio, compreso l'eventuale obbligo di preventiva approvazione degli aventi diritto.



7.6 Non sono compresi nell'oggetto di questa licenza, in quanto non affidati alla tutela di SIAE, i diritti connessi all'esercizio del diritto di autore, e in particolare quelli specificamente indicati di seguito e spettanti:

- a) ai produttori di fonogrammi per l'utilizzazione del disco e di altri apparecchi analoghi riproduttori di suoni e di voci (articoli da 72 a 73-bis L.D.A.) e con riferimento alla riproduzione, totale o parziale, delle loro registrazioni e/o fissazioni con qualsiasi procedimento effettuate;
- b) agli artisti interpreti o esecutori per l'utilizzazione delle loro prestazioni artistiche, rese dal vivo o fissate su disco o su altri apparecchi analoghi riproduttori di suoni o di voci (articoli 73 e 73-bis e da 80 a 85-bis L.D.A.);
- c) alle imprese di diffusione radiofonica o televisiva per l'utilizzazione delle loro emissioni (art. 79 L.D.A.);
- d) ai produttori di opere cinematografiche o audiovisive per l'utilizzo, per intero o frammentario, delle loro realizzazioni (art. 78-ter L.D.A.).

7.7 Il Licenziatario assume la piena e totale responsabilità in merito all'utilizzazione delle opere o quote di opere del Repertorio Musica di SIAE anche sotto il profilo del rispetto dei diritti connessi e degli altri diritti eventualmente spettanti ai legittimi titolari.

7.8 Questa licenza non sana in alcun modo eventuali violazioni dei diritti in questione poste in essere dal Licenziatario medesimo o dai suoi danti causa.

7.9 Questa Licenza non si applica alla messa a disposizione di opere audiovisive ai sensi dell'art. 46-bis L.D.A.

7.10 La presente licenza non autorizza l'utilizzazione del Repertorio Musica di SIAE con metodi (compresa la conversione dell'opera musicale in dati, come, ad esempio il data mining) finalizzati alla creazione di set di dati di addestramento per sistemi di intelligenza artificiale (IA) o per qualsiasi altro procedimento di apprendimento automatico il cui risultato sia la generazione di nuove opere in qualsiasi forma (audio, testo, video, ecc.).

#### ***Art. 8 Menzioni e informazioni obbligatorie e misure tecnologiche***

8.1 Il Licenziatario si impegna a inserire tra le condizioni e termini d'uso del Servizio accettati dagli Utenti o nella homepage del Sito, un'avvertenza legale o un disclaimer in cui sia chiarito che la fruizione è limitata al solo uso privato e personale e che non è consentita alcuna ulteriore comunicazione dei contenuti mediante Link o in qualsiasi altro modo, quale ad esempio un player incorporato a mezzo di una qualsiasi forma di embedding, pop-up o simili (art. 9).

8.2 Il Licenziatario potrà convertire il formato dei file contenenti le opere o quote di opere del Repertorio Musica di SIAE e utilizzare misure tecnologiche di protezione allo scopo di impedire o limitare l'uso non autorizzato delle opere o quote di opere del Repertorio Musica di SIAE o delle registrazioni.

#### ***Art. 9 Link***

9.1 La presente licenza è concessa esclusivamente per il Sito del Licenziatario e a beneficio dei soli Utenti del Sito del Licenziatario.

9.2 Il Licenziatario riconosce espressamente che per qualsiasi uso di opere o quote di opere del Repertorio Musica di SIAE residenti nel suo Sito da parte di Siti di terzi, mediante Link, deve essere ottenuta dai terzi una separata licenza di SIAE. Il Licenziatario si impegna ad adottare misure tecnologiche di protezione affinché sia impedito al Sito terzo privo di licenza SIAE di utilizzare e/o incorporare le pagine del Sito del Licenziatario che contengono Opere o quote di opere del Repertorio Musica di SIAE.

9.3 In ogni caso, la Licenza non si estende alla messa a disposizione da parte del Licenziatario, mediante Link, di opere o quote di opere del Repertorio Musica di SIAE residenti su Siti di terzi che non abbiano ottenuto una separata licenza da SIAE.

9.4 Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai Link generati automaticamente dai motori di ricerca.

#### ***Art. 10 Controlli di SIAE***

10.1 Fermo quanto previsto dalla L.D.A. per le ipotesi di violazioni della legge medesima, il Licenziatario riconosce a SIAE la piena facoltà di verificare l'esattezza, la completezza e la veridicità delle dichiarazioni rese e dei dati forniti dal medesimo in adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto e di controllare, con le tecnologie e i modi

idonei, tutti i dati e tutte le operazioni riguardanti gli utilizzi che rientrano nell'oggetto di questa Licenza nonché di verificare ogni informazione utile a definire l'ammontare dei compensi dovuti a SIAE.

10.2 La facoltà di controllo di cui al presente articolo potrà essere esercitata da SIAE anche nei 24 mesi successivi alla scadenza o alla risoluzione del contratto di Licenza.

10.3 Le operazioni di cui al presente articolo saranno effettuate durante il normale orario di lavoro del Licenziatario e con preavviso di almeno 30 giorni.

10.4 Il Licenziatario è tenuto a consentire al personale di ruolo di SIAE, a professionisti e/o a società di revisione da essa incaricati, di effettuare l'attività di controllo di cui al presente articolo senza limitazioni o restrizioni di sorta, consentendo ai soggetti sopra elencati l'accesso, anche attraverso mezzi informatici (compresa l'installazione di appositi software di controllo), alle documentazioni contabili e fiscali, ivi compreso il partitario delle fatture rilasciate ai clienti e le fatture acquisti e vendite, oltreché ai dati relativi alle entrate e alle transazioni avvenute per la fornitura delle opere o quote di opere musicali, su qualunque supporto cartaceo e/o informatico o di altra natura e in qualsiasi luogo le suddette documentazioni si trovino, compreso presso i soggetti che forniscano o abbiano fornito servizi di hosting o altri servizi relativi al Sito o Servizio.

10.5 Per lo svolgimento dei controlli, SIAE potrà comunicare al Licenziatario che intende verificare la reportistica e i relativi pagamenti mediante l'esame di campioni, in formato cartaceo e/o digitale, riferiti ai singoli tipi di utilizzo oggetto della Licenza. Il campione dovrà coprire un periodo di attività non inferiore al 10% dell'intero periodo oggetto dei controlli e sarà rilevato su settimane non consecutive. Le date e l'ampiezza a cui commisurare il campione saranno concordate all'inizio dei controlli. Il campione concordato sarà rappresentativo dell'attività del Licenziatario per il tipo o i tipi di utilizzazione a cui è riferito, in modo da poterne costituire il parametro ai fini delle risultanze dei controlli stessi.

10.6 Qualora il Licenziatario disponga della gestione diretta del server contenente i dati relativi alle transazioni, dovranno essere rilasciate agli incaricati di SIAE le specifiche (user-id e password) utili all'accesso ai file interessati. Ulteriori modalità relative alla gestione dei file di lettura, appositamente predisposti dal Licenziatario, potranno essere concordate in sede applicativa. Nel caso in cui tale server non sia direttamente gestito dal Licenziatario, quest'ultimo si impegna espressamente per il fatto del terzo, ex art. 1381 del Codice civile, affinché il soggetto che gestisce il predetto server rilasci agli incaricati di SIAE, le specifiche (user-id e password) utili per l'accesso ai file interessati, nonché a fornire la documentazione attestante il numero e la tipologia delle transazioni effettuate, sottostanti al rapporto tra il Licenziatario e il terzo.

10.7 Il Licenziatario riconosce a SIAE il diritto di trarre estratti e di far copia, anche informatica, di tutti i dati e i documenti, su qualsivoglia supporto cartaceo e/o informatico o di altra natura essi si trovino, pertinenti alle utilizzazioni delle opere o quote di opere musicali.

10.8 Qualora, all'esito del controllo, SIAE rilevi la violazione da parte del Licenziatario di uno o più obblighi contemplati in questa Licenza, compresa la debenza da parte del Licenziatario di somme maggiori di quelle corrisposte, ne farà contestazione scritta al Licenziatario stesso, descrivendo la fattispecie e fornendo gli elementi in suo possesso. Il Licenziatario avrà il diritto e l'onere di far pervenire a SIAE, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta contestazione scritta, le proprie eventuali osservazioni e gli elementi a proprio carico. Decorso infruttuosamente il termine sopramenzionato, ovvero a seguito della comunicazione scritta di SIAE circa la mancata accettazione dei motivi illustrati dal Licenziatario, questi corrisponderà a SIAE, entro 5 giorni dall'emissione della fattura, l'importo del quale, a seguito dei controlli effettuati, sia stato riscontrato il mancato pagamento, fermo quanto disposto dall'art. 18 e con salvezza di ogni diritto e azione da parte di SIAE.

10.9 Qualora i mancati pagamenti imputabili al Licenziatario siano superiori al 10% degli importi da esso corrisposti per il periodo di conto preso in esame, le spese del controllo saranno poste interamente a carico del Licenziatario. La relativa fattura dovrà essere saldata entro 5 giorni dalla sua emissione.

10.10 SIAE e i terzi incaricati sono obbligati alla massima riservatezza circa i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso dei controlli. I dati e le informazioni raccolti durante i controlli saranno usati solo per verificare l'esattezza degli importi corrisposti dal Licenziatario e potranno essere portati a conoscenza, solo per finalità connesse a questa Licenza, dei revisori dei conti di SIAE e di professionisti esterni anch'essi soggetti all'obbligo di riservatezza.



10.11 L'attività di controllo sarà effettuata da SIAE nel rispetto delle previsioni dell'art. 13 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679. Il Licenziatario informerà i propri Utenti che taluni dati personali potrebbero essere oggetto di verifica da parte di SIAE e assume a suo carico ogni onere relativo alle comunicazioni nei loro confronti ai sensi della citata normativa.

10.12 Il Licenziatario si impegna, su richiesta di SIAE, a compiere ogni ragionevole sforzo per garantire che il Sito o Servizio sia in ogni momento accessibile gratuitamente da parte di SIAE al fine di verificare che il Licenziatario stia agendo nel rispetto della presente Licenza. Resta inteso che il Licenziatario non sarà tenuto a fornire Download gratuiti nell'ambito dei Servizi di Download.

### ***Art. 11 Penali***

11.1 In caso di ritardato pagamento entro il 60° giorno dalle scadenze previste dagli artt. 18 e 19 di questa licenza, SIAE potrà applicare una penale convenzionalmente determinata nella misura del 10% dell'importo totale dei pagamenti ancora dovuti.

11.2 Nel medesimo caso di cui al comma 1, oltre alla penale, sull'importo dovuto per diritti d'autore e non corrisposto entro i termini previsti saranno applicati in favore di SIAE gli interessi moratori, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n.231.

11.3 Il Licenziatario sarà tenuto, altresì, nel caso di ritardo superiore a 60 giorni, al risarcimento dell'eventuale maggior danno derivante dal ritardo stesso, salvo in ogni caso il diritto di SIAE – ai sensi dell'art. 1456 del codice civile – di risolvere la presente licenza, previa relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

11.4. In tal caso l'ulteriore utilizzazione del repertorio SIAE sarà ritenuta illecita ai sensi degli artt. 171 e seguenti della Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni, in quanto effettuata in assenza di autorizzazione.

### ***Art. 12 Inizio, cessazione o variazione di attività e obblighi di informativa***

12.1 All'atto della richiesta della Licenza, il Licenziatario è tenuto a fornire a SIAE tutte le informazioni richieste e necessarie anche alla determinazione del compenso e del termine iniziale cui riferire i pagamenti, per ciascun Sito o Servizio offerto o Social Network al quale il Sito o Servizio sia esteso.

12.2 Il Licenziatario si impegna a comunicare a SIAE, tempestivamente e comunque entro e non oltre 15 giorni, ogni eventuale modifica e variazione sopravvenuta riguardo alla titolarità del Sito o Servizio, alla ragione sociale, all'indirizzo, alla sede sociale e a tutte le altre informazioni rilevanti. In assenza di detta comunicazione, il Licenziatario rimane responsabile nei confronti di SIAE per tutte le obbligazioni derivanti dalla Licenza e per ogni eventuale danno o pregiudizio che potrà derivare a SIAE dalla mancata comunicazione delle modifiche o variazioni di cui sopra.

12.3 Il Licenziatario si impegna a comunicare a SIAE, tempestivamente e con anticipo [almeno 7 gg] rispetto alla cessazione o all'avvio del Sito o Servizio, l'inizio o la cessazione di Siti o Servizi, fornendo anche, in caso di apertura di nuovo Sito/Servizio, la relativa denominazione e tutti i dati rilevanti per la determinazione dei compensi.

12.4 Il Licenziatario si impegna a comunicare a SIAE, tempestivamente e comunque entro e non oltre 15 giorni, ogni eventuale modifica o variazione sopravvenuta nel Sito o Servizio offerti al pubblico e tutte le altre informazioni rilevanti per la determinazione dei compensi ai sensi della presente Licenza. In caso di omessa comunicazione di variazione, per tutta la durata dell'omissione, il Licenziatario è tenuto a pagare la tariffa più alta tra quella dovuta ai sensi della dichiarazione rilasciata al momento della conclusione della Licenza e quella effettivamente applicabile a seguito della comunicazione o dell'accertamento della variazione. Sono altresì applicabili le penali previste dall'art. 11 della presente Licenza.

12.5 Qualora il Licenziatario decida di cessare il Sito o Servizio potrà procedere alla disdetta della Licenza Musica Online accedendo all'interno della pagina relativa alla Licenza tramite la propria area riservata del Portale Servizi Online di SIAE.

12.6 Ove si avvalga di servizi di posta, le comunicazioni del Licenziatario potranno essere inviate al seguente indirizzo: SIAE - Viale della Letteratura, 30 - 00144 Roma, all'attenzione dell'Ufficio Licensing – Online Music o via PEC all'indirizzo: [multimedialita@pec.siae.it](mailto:multimedialita@pec.siae.it).

12.7 SIAE si riserva, in ogni caso, di effettuare, con cadenza almeno annuale, verifiche dell'offerta del Licenziatario. Giusto il disposto del presente articolo 12, le verifiche effettuate saranno funzionali – oltre che al rilascio di eventuali nuove, separate autorizzazioni – anche all'eventuale aggiornamento delle aliquote applicate ai Siti o Servizi del Licenziatario.

12.8 I risultati delle verifiche condotte saranno immediatamente comunicati al Licenziatario che potrà, entro 30 gg decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione relativa all'esito delle verifiche, far pervenire a SIAE proprie osservazioni e considerazioni. La misura delle aliquote individuate nell'Allegato 1 sarà aggiornata secondo gli esiti delle verifiche condotte da SIAE ed in considerazione delle osservazioni a riguardo prodotte dal Licenziatario.

### ***Art. 13 Risoluzione della Licenza***

13.1 Nel caso in cui il Licenziatario venga meno a una delle obbligazioni di cui agli articoli 9, 18, 19 e 20 e salvo quanto disposto dall'art. 21, SIAE contesterà l'inadempimento a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. Nel caso in cui gli inadempimenti contestati permangano dopo che saranno trascorsi 15 giorni dalla formale messa in mora e il Licenziatario non si conformi a quanto richiesto, tali fattispecie costituiranno causa di risoluzione della presente Licenza. SIAE darà comunicazione della risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, con la conseguente inibizione di ogni ulteriore utilizzo del Repertorio Musica di SIAE.

13.2 Resta salvo il diritto di SIAE di segnalare le condotte suindicate alle competenti Autorità nonché di trattenere i compensi fino a tale momento percepiti e il diritto al risarcimento degli ulteriori danni e al rimborso di tutti i costi aggiuntivi derivanti dalla violazione dei suddetti obblighi in relazione alla incompleta e/o mancata e/o tardiva riscossione e distribuzione dei compensi dovuti ai relativi titolari, nonché l'obbligo per il Licenziatario di corrispondere i compensi ancora dovuti per le utilizzazioni effettuate, con applicazione della maggiorazione degli interessi moratori calcolati (dal di del dovuto e senza necessità di messa in mora) ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231.

13.3 Nel caso di risoluzione o di recesso, il Licenziatario è tenuto a rimuovere dal proprio Sito o Servizio il codice di licenza e a cessare immediatamente ogni utilizzo delle opere musicali del Repertorio di SIAE che, a partire dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, sarà considerato illecito agli effetti degli articoli 171 e seguenti della legge 22 aprile 1941 n. 633, in quanto effettuato in assenza di autorizzazione. Resta inteso che le somme versate a SIAE saranno definitivamente acquisite a titolo di indennizzo e le somme eventualmente dovute saranno immediatamente esigibili, con riserva di quanto dovuto per danni e interessi.

### ***Art. 14 Manleva***

14.1 Per le autorizzazioni concesse ai sensi della presente Licenza e nei limiti della stessa, anche rispetto ai criteri di determinazione dei compensi, SIAE manleva il Licenziatario dai danni derivanti da difetto di autorizzazione, ad eccezione di quelli derivanti da eventuali azioni per la tutela del diritto morale dell'autore o di altri tipi di diritti non amministrati da SIAE.

14.2 Il Licenziatario garantisce che le utilizzazioni delle opere del Repertorio Musica di SIAE verranno dalla stessa effettuate esclusivamente nei limiti e secondo le modalità di cui alla presente Licenza e garantisce, altresì, di aver richiesto ed ottenuto (o comunque richiederà e otterrà) con riferimento ai diritti di cui al primo comma del presente articolo l'autorizzazione per il legittimo utilizzo di eventuali opere o quote di opere non amministrate da SIAE, impegnandosi a manlevare e tenere indenne quest'ultima da qualsiasi pretesa o contestazione di terzi per utilizzazioni abusive.

14.3 Fermo quanto disposto dagli artt. 20 e 21, il Licenziatario si impegna, altresì, a manlevare e tenere indenne SIAE da qualsiasi danno derivante dalla violazione degli obblighi di rendicontazione contabile e delle programmazioni effettuate disciplinati dalla presente Licenza in relazione, ad esempio, alla mancata e/o tardiva individuazione delle opere utilizzate, ovvero alla mancata e/o tardiva riscossione e distribuzione dei compensi ai relativi titolari.

### ***Art. 15 Modello organizzativo e Codice Etico***

Il Licenziatario dichiara di aver preso visione e di conoscere il modello organizzativo adottato da SIAE ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, nonché il Codice Etico della stessa, e si impegna a conformarsi nell'espletamento delle

attività di cui alla presente Licenza, manlevando SIAE da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del Licenziatario o di suoi eventuali collaboratori.

#### **Art. 16 Clausola di riservatezza**

16.1 Le Parti convengono che la presente Licenza e le informazioni contrassegnate come riservate o per le quali la riservatezza è resa evidente dalla relativa natura o dalle circostanze della divulgazione ed acquisite nel corso della negoziazione e/o gestione della presente Licenza, dovranno restare riservate e non essere divulgate, in tutto o in parte a terzi, in assenza di previo accordo tra le Parti medesime, fatta salva l'ipotesi di inadempimento e/o di azione giudiziaria.

16.2 Resta inteso che SIAE, nell'ambito dell'adempimento degli obblighi di cui alla presente Licenza, ha la facoltà di divulgare informazioni anche se riservate nella misura strettamente necessaria ai suoi fornitori di servizi di back office e a consulenti terzi che gestiscono i diritti degli aventi diritto, a condizione che SIAE assicuri che ogni divulgazione sia soggetta a doveri di riservatezza ugualmente onerosi rispetto a quelli previsti dalla presente Licenza.

16.3 Allo stesso modo, SIAE ha il diritto di divulgare le informazioni riservate nella misura strettamente necessaria per distribuire le royalties ai titolari dei diritti che gestisce e fornire una ragionevole reportistica.

16.4 L'obbligo di riservatezza previsto in questa clausola si applica a qualsiasi informazione riservata scambiata nel corso della negoziazione della Licenza e permane anche dopo la cessazione della validità ed efficacia della presente Licenza solo ove le informazioni possano essere ancora considerate riservate.

#### **Art. 17 Legge applicabile e Foro competente**

17.1 Questa Licenza è soggetta alla legge italiana.

17.2 Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione della Licenza sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

#### **Art. 18 Compensi**

18.1 Il Licenziatario corrisponderà, come corrispettivo per l'utilizzazione delle opere o quote di opere del Repertorio Musica di SIAE, i compensi come determinati nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante della Licenza, in base alle tre tipologie di periodicità di pagamento previste (annuali, trimestrali e a Evento).

18.2 Per i Siti o Servizi aventi periodicità di pagamento annuale, se l'inizio dell'attività ha luogo nel corso del secondo semestre ovvero tra il 1° luglio e il 31 dicembre, il compenso è pari a metà dell'importo annuale.

18.3 Per i Siti o Servizi aventi periodicità di pagamento trimestrale, se l'inizio dell'attività ha luogo nel corso del trimestre di riferimento (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre), il trimestre iniziato si paga comunque per intero.

18.4 Ai fini dell'applicazione delle aliquote previste nell'Allegato 1, il Licenziatario dovrà fornire la dichiarazione degli introiti lordi. Per "Introiti Lordi" si intendono le seguenti tipologie di entrate del Licenziatario, per l'accesso e l'utilizzo del Repertorio Musica di SIAE sul Sito o Servizio per il periodo di riferimento o per l'Evento, al lordo di qualsiasi deduzione e al netto dell'IVA:

- i) i corrispettivi, pagati dagli Utenti per l'accesso o la fruizione (a Transazione e/o in Abbonamento) del Sito o Servizio,
- ii) i corrispettivi percepiti dal Licenziatario, direttamente od indirettamente attraverso altra persona fisica o giuridica, per la presenza di Pubblicità di qualsiasi genere all'interno del Sito o Servizio, ivi comprese le sponsorizzazioni. Su tali ricavi lordi da pubblicità relativi al Sito o Servizio sarà applicato un abbattimento forfettario nella misura massima del 15% in considerazione delle spese afferenti la relativa raccolta.
- iii) i compensi versati da terzi al Licenziatario per ottenere la disponibilità del Sito o Servizio ai fini della sua offerta al pubblico in Bundle con i loro prodotti o servizi;
- iv) il corrente valore di mercato dei beni e/o servizi ricevuti dal Licenziatario in cambio della fornitura di spazi pubblicitari all'interno del Sito o Servizio (baratto, scambio merci o simili);
- v) i compensi di qualsiasi genere versati da terzi al Licenziatario per consentire a determinate categorie di Utenti di accedere gratuitamente al Sito o Servizio;

- vi) i corrispettivi percepiti dal Licenziatario per autorizzare il collegamento di siti o servizi di terzi al Sito o Servizio e/o per la fornitura a terzi di contenuti disponibili sul Sito e/o Servizio del Licenziatario, nel cui ambito sia utilizzato il Repertorio Musica di SIAE;
- vii) ogni altro compenso derivante da o collegato al Repertorio Musica di SIAE presente nel Sito o Servizio, o non rientrante nelle precedenti tipologie, anche sotto forma di revenue sharing ovvero condivisione di ricavi con soggetti terzi fornitori di servizi (quali servizi di televoto, messaggistica a pagamento, numeri telefonici tariffati, servizi interattivi).
- viii) i proventi derivanti da merchandising ai sensi della Direttiva (UE) 2019/790.

18.5 Resta inteso che la determinazione dei compensi dovuti potrà essere oggetto di specifica negoziazione tra le parti da condurre in buona fede, qualora le caratteristiche del Sito/Servizio del Licenziatario non rientrino tra le fattispecie previste dalla presente Licenza.

18.6 Qualora la Licenza non venga richiesta prima dell'inizio dell'attività, sarà comunque dovuto il compenso per l'intero periodo precedente alla sottoscrizione (anno civile o trimestre) o il maggior periodo risultante dai controlli effettuati, nonché un compenso supplementare pari al 20% dell'importo così calcolato.

18.7 È tuttavia facoltà di SIAE procedere all'aggiornamento di tali minimi con cadenza annuale o pluriennale a partire dal 1° gennaio, in base alla variazione registrata dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI riferito al periodo precedente.

18.8 Resta inteso che, se a seguito di controlli effettuati da SIAE il Sito o Servizio non risultino conformi a quanto dichiarato all'atto della richiesta della Licenza, il Licenziatario è tenuto a corrispondere i compensi dovuti in base alle tariffe effettivamente applicabili.

#### **Art. 19 Termini e modalità di pagamento dei compensi e Determinazione compenso definitivo d'esercizio**

19.1 Il primo pagamento dei compensi dovuti, in base alla periodicità del pagamento stesso (anno civile, trimestre), deve essere corrisposto all'atto della sottoscrizione di questa Licenza.

19.2 Per rinnovare la Licenza con periodicità annuale i compensi minimi garantiti devono essere versati a SIAE anticipatamente mediante pagamento da corrispondere entro il 31 gennaio di ciascun anno.

19.3 Per rinnovare la Licenza con periodicità trimestrale i compensi minimi garantiti devono essere versati a SIAE anticipatamente mediante pagamenti trimestrali, da corrispondere entro 20 giorni dall'inizio del trimestre di competenza, ossia entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio e il 20 ottobre di ciascun anno.

19.4 Per i Siti o Servizi per i quali, oltre al minimo garantito, è prevista un'aliquota di compenso, il calcolo definitivo degli importi dovuti e le conseguenti operazioni di conguaglio devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 luglio di ciascun anno sulla base degli Introiti Lordi relativi all'anno precedente, che il Licenziatario è tenuto a comunicare contestualmente a SIAE con l'apposita funzione disponibile nell'area riservata del Licenziatario nel Portale Servizi Online di SIAE. A richiesta di SIAE il Licenziatario fornirà copia dei suoi bilanci consuntivi o delle dichiarazioni IVA.

19.5 Il Licenziatario dovrà inoltre fornire via e-mail all'indirizzo [musica.online@siae.it](mailto:musica.online@siae.it) tutte le ulteriori informazioni necessarie alla determinazione dei compensi definitivamente dovuti ed in particolare: i prezzi praticati per i Servizi in Abbonamento (anche in Bundle) e/o a Transazione nonché tutte le loro variazioni oltre al numero degli Abbonamenti sottoscritti con riferimento a ciascun periodo di competenza.

19.6 Qualora, all'esito delle operazioni di determinazione del compenso definitivo non risultassero dovuti ulteriori importi a titolo di conguaglio, i compensi minimi (annuali, trimestrali o a Evento) si intenderanno incassati da SIAE a titolo definitivo.

19.7 Per i Servizi in Download, la determinazione dei compensi dovuti sarà effettuata in base ai report delle utilizzazioni di cui al successivo art. 20.

19.8 Il pagamento relativo al compenso minimo per il concerto o live (c.d. a Evento di cui all'Allegato 1) deve essere corrisposto almeno 30 giorni prima dell'Evento stesso. In caso di variazioni dei parametri inseriti al momento del rilascio della Licenza per Evento, dovrà esserne data comunicazione via e-mail a SIAE all'indirizzo [musica.online@siae.it](mailto:musica.online@siae.it). Se, invece, i parametri non differiscono da quelli comunicati al momento del rilascio della Licenza, il calcolo dell'eventuale conguaglio da corrispondere dovrà essere effettuato tramite l'apposita funzione all'interno del Portale Servizi Online.

19.9 I pagamenti devono essere effettuati dal Licenziatario accedendo alla sua area riservata nel Portale Servizi Online di SIAE e utilizzando gli strumenti di pagamento ivi presenti.

### ***Art. 20 Report***

20.1 Per i Siti o Servizi a periodicità di pagamento annuale il Licenziatario è tenuto a fornire a SIAE i resoconti (report) annuali analitici e completi delle utilizzazioni effettuate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello effettivo delle utilizzazioni.

20.2 Per i Siti o Servizi a periodicità di pagamento trimestrale, il Licenziatario si obbliga a fornire a SIAE i resoconti (report) trimestrali analitici e completi delle utilizzazioni effettuate entro il 20° giorno dalla scadenza di ciascun trimestre (20 gennaio, 20 aprile, 20 luglio e 20 ottobre).

20.3 Per i Siti o Servizi a Evento, il Licenziatario è tenuto a fornire a SIAE i resoconti (report) analitici delle utilizzazioni effettuate entro 30 giorni dalla data dell'Evento stesso.

20.4 I report debbono contenere obbligatoriamente i dati identificativi delle opere o quote di opere musicali, comprendenti i titoli, i compositori e gli autori (cognome e nome), gli artisti interpreti o esecutori. Detti report dovranno inoltre contenere i seguenti dati con gli importi indicati al netto dell'IVA:

- per i Servizi in Streaming (compreso il Download temporaneo): i dati relativi al numero di ascolti o visualizzazioni di video, effettuati tramite l'accesso al Sito o Servizio nel periodo di competenza per ogni singola Opera o quota di opera musicale e, ove disponibile, anche il Prezzo finale al pubblico per singola Transazione;
- per i Servizi in Download: i dati relativi al numero di Download effettuati tramite l'accesso al Sito o Servizio nel periodo di competenza per ogni singola opera o quota di opera musicale e, ove disponibile, anche il Prezzo finale al pubblico per singola Transazione.

20.5 Il Licenziatario fornirà a SIAE, se disponibili, anche i dati sugli editori originali o sui produttori delle opere o quote di opere musicali utilizzate e i numeri di codice (ISWC, ISRC o altro).

20.6 I report dovranno essere forniti utilizzando l'apposita area del Portale Servizi Online di SIAE utilizzando il formato indicato da SIAE nella stessa area. Ove le caratteristiche dei servizi offerti dal Licenziatario lo richiedano, lo scambio delle informazioni in forma elettronica potrà avvenire secondo specifiche modalità definite di comune accordo tra SIAE e il Licenziatario stesso.

20.7 In caso di mancata consegna dei report di cui ai punti precedenti, è dovuta una penale di € 500,00 per ogni periodo mancante.

20.8 In caso di dichiarazioni mendaci e/o inesatte e/o incomplete sui dati indicati nei report, in quanto influenti sui compensi da corrispondere per diritto d'autore, la responsabilità civile e penale sussiste in capo al Licenziatario.

### ***Art. 21 Inadempimento alle obbligazioni di rendicontazione contabile***

21.1 Nel caso in cui il Licenziatario non rispetti gli obblighi previsti dagli artt. 18 e 19, necessari per la quantificazione dei compensi, la loro riscossione e la distribuzione agli aventi diritto, SIAE procederà a diffidare il Licenziatario ad adempiere assegnando un termine massimo di 30 giorni. Decorso inutilmente detto termine, SIAE potrà acquisire autonomamente il bilancio di esercizio del Licenziatario attraverso la banca dati Infocamere della Camera di Commercio e quantificare il compenso definitivo dovuto.

21.2 Ove il bilancio acquisito ai sensi del comma 1 del presente articolo non contenga le informazioni necessarie all'individuazione delle quote dei ricavi riferibili a ciascuno dei Siti/Servizi oggetto della presente Licenza, SIAE procederà a suddividere aritmeticamente il complesso ricavi delle vendite e prestazioni per il numero dei Siti/Servizi oggetto della presente Licenza e ad imputare a ciascuno di essi la quota dei ricavi così individuata.

21.3 Fermo il disposto del precedente comma e salvo quanto previsto dall'art. 10, qualora gli inadempimenti permangano, tali fattispecie costituiranno causa di risoluzione della presente Licenza. SIAE darà comunicazione della risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, con la conseguente inibizione di ogni ulteriore utilizzo del repertorio Musica di SIAE.

**Art. 22 Termini di validità**

22.1 La Licenza ha validità dalla data di pagamento dei compensi relativi al primo periodo di attività e fino al periodo coperto dal pagamento (anno civile, trimestre o Evento). La sua cessazione avrà effetto dal primo giorno successivo al termine del periodo per il quale il Licenziatario abbia già versato i compensi dovuti. Per procedere al rinnovo della Licenza sarà sufficiente effettuare il pagamento del trimestre o dell'anno. La Licenza per Evento ha validità per la durata del singolo Evento per il quale è stata richiesta.

22.2 In caso di rinnovo, si applicano le Condizioni Generali di Licenza vigenti al momento del rinnovo e non quelle applicate al momento della prima richiesta di rilascio di Licenza.

22.3 A partire dalla data di cessazione della Licenza, il Licenziatario è tenuto a terminare immediatamente ogni utilizzo delle opere o quote di opere musicali del Repertorio di SIAE che, a partire da tale momento, sarà considerato illecito agli effetti degli articoli 171 e seguenti della legge 22 aprile 1941 n. 633, in quanto effettuato in assenza di autorizzazione.

22.4 Questa Licenza sostituisce qualsiasi precedente intesa, comunicazione o garanzia che abbia avuto luogo tra le parti con riferimento all'oggetto della Licenza.

22.5 I compensi previsti come corrispettivo per il rilascio della Licenza non avranno in alcun modo valore di precedente rispetto a qualsiasi altra forma di utilizzazione delle opere o quote di opere musicali del Repertorio di SIAE.

22.6 Per ciascun periodo, trimestrale o annuale, successivo a quello iniziale saranno applicate le tariffe al momento vigenti.

**Art. 23 Approvazione specifica**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e seguenti del codice civile, il Licenziatario prende attenta visione e dichiara di accettare specificamente le seguenti clausole: Link, art. 9 – Penali, art. 11 – Risoluzione della Licenza, art. 13 – Legge applicabile e Foro competente art. 17.

**Dichiarazione rilasciata ai sensi dell'Informativa sul trattamento dei Dati Personali – GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679**

*Il sottoscritto dichiara di aver letto e preso atto dell'Informativa sul trattamento dei Dati Personali, redatta da SIAE, Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (nel seguito Regolamento) pubblicata anche sul sito [www.siae.it](http://www.siae.it). In relazione ai predetti trattamenti dei Dati Personali ed alle relative finalità, il sottoscritto è consapevole e d'accordo che il conferimento dei dati personali è in ragione di un obbligo contrattuale (Liceità del Trattamento – art. 6.1.b del Regolamento) per cui il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per SIAE di svolgere le attività previste. Inoltre il sottoscritto è consapevole che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del Regolamento mediante e-mail all'indirizzo [SiaeUfficioDataProtection@siae.it](mailto:SiaeUfficioDataProtection@siae.it) e potrà rivolgersi all'Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali – PEC: [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it).*



**ALLEGATO 1****COMPENSI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE OPERE  
(ART. 18 DELLA LICENZA)**

Le tariffe di seguito indicate si applicano ai Siti e Servizi, ovvero alla parte o sezione dei medesimi, in cui avviene la diffusione, la presentazione, la promozione e l'offerta di file contenenti opere o quote di opere del Repertorio Musica di SIAE di cui all'art. 2 della presente Licenza.

**Criteri di determinazione dei compensi**

I compensi dovuti dal Licenziatario come corrispettivo per l'utilizzazione del Repertorio Musica di SIAE sono determinati in relazione alle modalità di utilizzazione e alle condizioni economiche di offerta al pubblico. Sulla base di tali parametri sono state individuate le categorie tariffarie illustrate di seguito.

Per i Siti o Servizi che presentino utilizzazioni appartenenti a più categorie tra quelle elencate nel presente Allegato, i compensi dovuti e i minimi applicabili a ciascuna si cumulano, salvo eccezioni espressamente previste.

Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

**Applicazione delle tariffe**

Le tariffe si applicano anche nei casi in cui l'oggetto principale del Sito o Servizio non sia direttamente connesso allo sfruttamento delle opere o quote di opere del Repertorio Musica di SIAE.

È sempre fatta salva l'applicazione di un compenso minimo non rimborsabile determinato con i criteri di cui alle successive tabelle. Tale compenso, da versare anticipatamente rispetto al periodo di riferimento (anno civile o trimestre), è considerato quale anticipo delle maggiori somme eventualmente dovute derivanti dall'applicazione delle regole di calcolo del conguaglio, in linea con gli articoli 18 e 19.

Ai fini di tale calcolo definitivo, il Licenziatario deve fornire a SIAE le informazioni di cui agli artt. 18 e 19.

Si applicano esclusivamente i compensi minimi garantiti e non le aliquote percentuali sugli Introiti Lordi qualora il Sito o Servizio sia gratuito oppure non siano presenti Pubblicità di terzi, ad esempio sotto forma di banner o illustrazioni di prodotti o servizi per cui il titolare del Sito o Servizio possa ottenere ricavi diretti o indiretti. È consentita esclusivamente la presentazione o promozione di prodotti, servizi o attività del titolare del Sito o Servizio.

Qualora il Sito o Servizio preveda modalità di utilizzazione diverse da quelle individuate dal presente Allegato o presenti caratteristiche di natura promozionale o pubblicitaria, la tariffa è stabilita di volta in volta in base alle caratteristiche dell'attività, al suo valore economico e ai parametri quantitativi dell'utilizzazione e dovrà essere contattato l'Ufficio Licensing – Online Music al seguente indirizzo e-mail: [musica.online@siae.it](mailto:musica.online@siae.it).

Prima dell'avvio di operazioni promozionali o pubblicitarie per conto di terzi o in proprio, il Licenziatario è tenuto a presentare una specifica Dichiarazione di responsabilità da richiedere all'Ufficio Licensing – Online Music all'indirizzo e-mail: [musica.online@siae.it](mailto:musica.online@siae.it).

Su richiesta di SIAE, il Licenziatario si impegna a fornire gratuitamente accesso al Sito o Servizio che sarà utilizzato esclusivamente in funzione dell'applicazione delle tariffe.

## 1 Download musicale

- 1.1 È dovuto un compenso minimo trimestrale determinato sulla base della tabella A.
- 1.2 Tale compenso è considerato quale anticipo delle maggiori somme eventualmente dovute in base all'applicazione dell'aliquota prevista o del compenso minimo unitario per Transazione.
- 1.3 Il compenso minimo per il Download di interi album è determinato nella misura di € 0,80 per ciascun album contenente fino a 15 opere musicali. Per album si intende il Download di fissazioni predefinite di opere musicali presentate in un formato corrispondente al supporto fisico, ad esempio CD, pubblicato per la vendita sotto tale denominazione.
- 1.4 Il Download a pagamento include i servizi di Preascolto o Preview.

**TAB. A - COMPENSI PER DOWNLOAD MUSICALE (al netto dell'IVA)**

Tipo di Servizio	Compenso minimo trimestrale	Aliquota	Minimo per Transazione	Minimo per Album
Gratuito e a pagamento	€ 300	12%	€ 0,10	€ 0,80

## 2 Podcast

- 2.1 Ai fini della determinazione delle tariffe si distinguono le seguenti tipologie di Podcast:

### 2.1.1 AMATORIALI

Sono i Servizi appartenenti a persone fisiche, privi di introiti diretti o indiretti e di qualsiasi finalità commerciale, anche indiretta.

In particolare, non è qualificabile come Podcast amatoriale un Servizio che contenga Link, redirect o reindirizzamenti a servizi commerciali o a promozioni di qualsiasi genere o che sia riferibile o accessorio rispetto a marchi, brand, operazioni o attività estranee o collaterali al Podcast.

### 2.1.2 DI ISTITUZIONI, ENTI LOCALI O DI ENTI DEL TERZO SETTORE

Sono i Servizi di istituzioni pubbliche ed enti locali, degli enti del Terzo settore individuati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., senza scopo di lucro e costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Qualora vi siano introiti, la tariffa applicabile è quella prevista per i podcast commerciali.

### 2.1.3 COMMERCIALI

Sono i Servizi attivati da qualsiasi soggetto, che generano introiti e che fanno comunque capo ad aziende o studi di professionisti o sono sponsorizzati o attivati da o per conto di soggetti che svolgono attività commerciali o prestazioni di servizi di qualsiasi genere.

- 2.2 È dovuto un compenso minimo determinato sulla base della tabella B.

**TAB. B - COMPENSI PER PODCAST (al netto dell'IVA)**

Tipo di servizio	Compenso minimo trimestrale	Compenso minimo annuale	Aliquota
Podcast amatoriali		€180	

Podcast di istituzioni, enti locali o enti del terzo settore	€ 150		
Podcast commerciali (musica solo intro e outro)	€ 150		1%
Podcast commerciali (musica di sottofondo)	€ 400		5%

\* Tale compenso è considerato quale anticipo delle maggiori somme eventualmente dovute in base all'applicazione dell'aliquota prevista sugli Introiti Lordi annui del Servizio.

\*\*Il Podcast non deve contenere al suo interno opere musicali in numero superiore a 15 o per una durata superiore al 75% della durata dell'intero file, altrimenti dovranno essere applicate le tariffe per il download o per lo streaming.

### 3 Digital Delivery

- 3.1 È dovuto un compenso minimo annuale determinato sulla base della tabella C. Tale compenso è considerato quale anticipo delle maggiori somme eventualmente dovute in base all'applicazione del compenso unitario per file di opera musicale.
- 3.2 A fronte del pagamento del compenso minimo sarà rilasciata la prevista attestazione con validità annuale da esibire alle emittenti destinatarie dei file.

**TAB. C – COMPENSI PER DIGITAL DELIVERY (al netto dell'IVA)**

Categoria del Licenziatario	Compenso minimo annuale	Compenso unitario per file di opera musicale
Autori ed editori	€ 100	€ 0,08
Artisti e produttori	€ 200	€ 0,12

### 4 Streaming musicale

- 4.1 Per i servizi di streaming musicale è dovuto un compenso determinato sulla base della tabella D. Tale compenso è considerato quale anticipo delle maggiori somme eventualmente dovute in base all'applicazione dell'aliquota prevista.

**TAB. D – COMPENSI PER STREAMING MUSICALE (al netto dell'IVA)**

Tipo di servizio	Compenso minimo trimestrale	Aliquota
Streaming musicale gratuito	€ 900	15%
Preascolto in streaming musicale gratuito	€ 300	
Streaming gratuito per siti non branded con introiti lordi annui fino a € 5.000	€ 300	

Tipo di servizio	Compenso minimo per stream/transazione	Aliquota
Streaming in abbonamento	€ 0,003	15%
Streaming a transazione	€ 0,10	

*Per i Servizi offerti in Abbonamento (anche in Bundle) e a Transazione, si applica il compenso minimo trimestrale di € 900. Tale compenso è considerato anticipo delle maggiori somme eventualmente dovute in base all'applicazione dei minimi e delle aliquote previsti nella tabella D.*

## 5 Musica di complemento o di sottofondo in Siti Internet

5.1 Ai fini della determinazione delle tariffe si distinguono le seguenti tipologie di Sito:

### 5.1.1 PERSONALI

Sono i Siti intestati a persone fisiche, senza scopo di lucro, che non effettuano attività commerciale di nessun genere attraverso il Sito.

### 5.1.2 DI ISTITUZIONI, ENTI LOCALI O DI ENTI DEL TERZO SETTORE

Sono i Siti di istituzioni pubbliche ed enti locali, degli enti del Terzo settore individuati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., senza scopo di lucro e costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, che non effettuano attività commerciale di nessun genere attraverso il Sito.

### 5.1.3 COMMERCIALI

Sono i Siti di studi professionali, aziende commerciali, imprese industriali, intesi come intestati a persone fisiche o giuridiche e creati per la presentazione, la promozione e l'offerta di servizi, prodotti e attività professionali o commerciali di qualsiasi genere.

5.2 È dovuto un compenso annuale determinato sulla base della tabella E.

**TAB. E - COMPENSI PER MUSICA DI COMPLEMENTO O DI SOTTOFONDO IN SITI INTERNET (al netto dell'IVA)**

Tipo di Sito	COMPENSO ANNUALE
Personale	€ 50
Di istituzioni, enti locali o di enti del Terzo settore	€ 130
Commerciale	€ 300

5.3 Le condizioni economiche previste dal presente articolo si applicano solo ove la musica presente nel Sito non costituisca la principale attrazione per l'utente ma rappresenti un elemento di accompagnamento dell'attività principale svolta sul Sito e sia destinata ad essere ascoltata in modo passivo, senza la possibilità per l'utente di interagire con il sistema al fine di riprodurre opere musicali dall'inizio, metterle in pausa, passare a brani musicali successivi, ecc.

5.4 Le condizioni economiche previste dal presente articolo non si applicano ai Siti in cui è presente Pubblicità di terzi, ad esempio sotto forma di banner o illustrazioni di prodotti o servizi per cui il Licenziatario possa ottenere

ricavi diretti o indiretti. È consentita esclusivamente la presentazione o promozione di prodotti, servizi o attività del titolare del Sito.

## 6 Eventi live

- 6.1 In caso di trasmissione in diretta di concerti dal vivo o di altre manifestazioni dal vivo a contenuto prevalentemente musicale, è dovuto un compenso per ciascun Evento determinato sulla base della tabella F.
- 6.2 Il Licenziatario è tenuto a corrispondere anticipatamente il compenso minimo previsto nella tabella F in relazione alla durata dell'Evento. Tale compenso è considerato quale anticipo delle maggiori somme eventualmente dovute in base all'applicazione dell'aliquota prevista o del compenso per numero di accessi effettivamente rilevati.

**TAB. F - COMPENSI PER EVENTI LIVE (al netto dell'IVA)**

Durata dell'Evento	Compenso minimo per Evento			Aliquota
	Fino a 1.000 Accessi	Da 1.001 a 5.000 Accessi	Oltre i 5.000 Accessi	
Fino a un'ora	€ 100	€ 300	€ 600	12%
Oltre un'ora	€ 150	€ 500	€ 1.000	

Occorre dare a SIAE comunicazione preventiva dell'iniziativa inviando una e-mail all'indirizzo: [musica.online@siae.it](mailto:musica.online@siae.it).

### **Eventi Live continuativi e con opzione VOD in Siti dedicati**

- 6.3 In caso di Siti o Servizi che offrano Eventi Live in Streaming e/o Download in modo continuativo, è dovuto un compenso minimo trimestrale determinato in base alla tabella G. Tale compenso è considerato quale anticipo delle maggiori somme eventualmente dovute in base all'applicazione delle aliquote previste. Tale tariffa consente anche la successiva messa a disposizione degli stessi contenuti in modalità VOD.

**TAB. G - COMPENSI PER EVENTI LIVE CONTINUATIVI E CON OPZIONE VOD IN SITI DEDICATI (al netto dell'IVA)**

Contenuti	Compenso minimo trimestrale	Aliquota
Video musicali, videoclip, concerti	€ 300	12%

Occorre dare a SIAE comunicazione preventiva dell'iniziativa inviando una e-mail all'indirizzo: [musica.online@siae.it](mailto:musica.online@siae.it).

## 7 Web Radio

7.1 Ai fini della determinazione delle tariffe si distinguono le seguenti tipologie di Web Radio:

### 7.1.1 PERSONALI E DI ISTITUTI SCOLASTICI

Sono le Web Radio a carattere amatoriale presenti in Siti che appartengono a persone fisiche, privi di introiti diretti o indiretti e di qualsiasi finalità commerciale, anche indiretta, nonché le Web Radio di Istituti scolastici di ogni ordine e grado (comprese le Web Radio universitarie). Non è qualificabile come Web Radio personale un Sito che abbia Link, redirect o reindirizzamenti a servizi commerciali o a promozioni di qualsiasi genere o che sia riferibile o accessorio rispetto a marchi, brand, operazioni o attività estranee o collaterali alla Web Radio stessa.

### 7.1.2 DI ISTITUZIONI, ENTI LOCALI O DI ENTI DEL TERZO SETTORE

Sono le Web Radio per Siti di istituzioni pubbliche ed enti locali, degli enti del Terzo settore individuati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., senza scopo di lucro e costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Qualora vi siano introiti, la tariffa applicabile è quella prevista per le web radio commerciali/aziendali.

### 7.1.3 COMMERCIALI/AZIENDALI

Sono le Web Radio, attivate da qualsiasi soggetto, con le sole eccezioni di quanto sopra previsto, nonché le Web Radio aziendali che promuovono beni o servizi relativi all'attività commerciale o professionale svolta dall'azienda, pur in assenza di introiti diretti.

7.2 Per le Web Radio è dovuto un compenso determinato sulla base della tabella H.

**TAB. H - COMPENSI PER WEB RADIO (al netto dell'IVA)**

Tipo di Servizio	Compensi minimi trimestrali	Compensi minimi annuali	Aliquota
Web radio personali e di istituti scolastici		€ 400	
Web radio di istituzioni, enti locali e enti del terzo settore	€ 165		
Web radio commerciali con Introiti Lordi annui fino a € 3.000	€ 165		
Web radio commerciali/aziendali	€ 425		5%
Web radio multicanali (primo canale)	€ 425		5%

*\*Per le Web Radio multicanali, il compenso minimo trimestrale di cui alla TAB. H, dovrà essere aumentato di 75€ per ciascun canale aggiuntivo. Oltre i 15 canali occorrerà contattare l'Ufficio Licensing – Online Music all'indirizzo: [musica.online@siae.it](mailto:musica.online@siae.it).*

*\*\*Qualora il Licenziatario sia in grado di fornire il numero di utenti attivi, il compenso minimo potrà essere determinato in base al principio del "the grater of", ovvero sia il più grande tra, il compenso minimo trimestrale di cui alla TAB. H e il minimo per utente attivo pari a € 0,003. Anche in tal caso, occorrerà contattare l'Ufficio Licensing – Online Music all'indirizzo: [musica.online@siae.it](mailto:musica.online@siae.it).*



- 7.3 Estensione Archivio: qualora il Licenziatario intenda offrire in formato Podcast a titolo gratuito gli stessi o parte degli stessi contenuti presenti nella Web Radio, il Licenziatario corrisponderà un compenso aggiuntivo pari al 30% dei compensi determinati ai sensi delle precedenti tabelle.
- 7.4 Per le emittenti locali che offrano sul proprio Sito e/o App, oltre ad attività di Simulcasting di programmi trasmessi via radio per i quali sia stata sottoscritta apposita licenza, anche servizi di Web Radio multicanale di tipo non commerciale, al fine della determinazione del compenso dovuto dovrà essere contattato l'Ufficio Licensing – Online Music all'indirizzo [musica.online@siae.it](mailto:musica.online@siae.it)

## **8 Web TV**

- 8.1 Ai fini della determinazione delle tariffe si distinguono le seguenti tipologie di Web TV:
- 8.1.1 AMATORIALI (CON INTROITI LORDI ANNUI FINO A € 10.000)**  
Sono le Web TV a carattere amatoriale o divulgativo con Introiti Lordi annui fino a € 10.000.  
Se gli Introiti Lordi annui della Web TV amatoriale sono superiori a € 10.000, la Web TV è considerata di tipo commerciale e si applicano le tariffe di cui al punto 8.1. 2) o 8.1.3) in base alle caratteristiche qualificanti.
- 8.1.2 DI ISTITUZIONI, ENTI LOCALI, ENTI DEL TERZO SETTORE**  
Sono le Web TV di istituzioni pubbliche ed enti locali, degli enti del Terzo settore individuati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., senza scopo di lucro e costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 8.1.3 COMMERCIALI (CON INTROITI LORDI ANNUI OLTRE € 10.000)**  
Sono tutte le Web TV commerciali con Introiti Lordi annui superiori a € 10.000.
- 8.2 Per le Web TV di cui ai punti 8.1.1 e 8.1.2 è dovuto un compenso annuale determinato sulla base della tabella I.
- 8.3 Per le Web TV di cui al punto 8.1.3 è dovuto un compenso minimo trimestrale determinato sulla base della tabella L. Tale compenso è considerato quale anticipo delle maggiori somme eventualmente dovute in base all'applicazione dell'aliquota prevista sugli Introiti Lordi annui del Servizio.
- 8.4 Laddove il Licenziatario fornisca anche il Servizio di Video on Demand, si applicano, oltre alle tariffe di cui sotto, anche quelle per il Servizio VOD indicate nella tabella N.

**TAB. I – COMPENSI PER WEB TV AMATORIALI, DI ISTITUZIONI, ENTI LOCALI, ENTI DEL TERZO SETTORE E COMMERCIALI con introiti inferiori a € 10.000 con VOD incluso (al netto dell'IVA)**

Compenso annuale
€ 600

**TAB. L - COMPENSI PER WEB TV COMMERCIALI con introiti superiori a € 10.000, con VOD escluso, (al netto dell'IVA)**

Tipo di Servizio e contenuti offerti	Compenso minimo trimestrale	Aliquota
<b>Web TV di notiziari, televendite e sport:</b> con programmi basati esclusivamente sulla diffusione di notiziari generici o specifici (c.d. canali all news), televendite, eventi sportivi in diretta o in differita (con le eventuali repliche), con utilizzazioni solo occasionali o sporadiche di musica	€ 600	0,4%
<b>Web TV informative e culturali:</b> con programmi basati sulla diffusione di contenuti di uno specifico genere (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sport, finanza, moda, arte, gastronomia, medicina) con forme di utilizzazioni musicali di sottofondo o complementari, a esclusione di opere cinematografiche o assimilate e di video musicali		1,6%
<b>Web TV con opere cinematografiche:</b> con programmi basati sulla diffusione di contenuti di vario genere, con prevalenza di opere cinematografiche o assimilate		2,5%
<b>Web TV generaliste:</b> con programmi basati sulla diffusione di contenuti misti (di norma programmi musicali, di intrattenimento, di arte varia, ecc.)		3,6%
<b>Web TV musicali:</b> con programmi basati prevalentemente sulla diffusione di contenuti con musica protagonista (programmi musicali e video musicali)		12%

## 9 Video on demand (VOD)

9.1 Ai fini della determinazione delle tariffe si distinguono le seguenti tipologie di VOD:

### 9.1.1 FINO A 5 VIDEO

Sono i Siti che consentono all'Utente di accedere, a sua richiesta, a un Archivio di contenuti che contiene fino a un massimo di 5 video.

Se i video presenti sono più di 5 o i Brani Musicali utilizzati sono più di 10, si applicano le tariffe di cui al punto 9.1.2).

### 9.1.2 OLTRE 5 VIDEO

Sono i Siti o Servizi che consentono all'Utente di accedere, a sua richiesta, a un Archivio di contenuti che contiene più di 5 video.

9.2 Per i Siti di cui al punto 9.1.1 il Licenziatario corrisponderà esclusivamente il compenso annuale indicato nella tabella M.

9.3 Per i Siti o Servizi di cui al punto 9.1.2 è dovuto un compenso minimo trimestrale, determinato sulla base della tabella N. Tale compenso è considerato quale anticipo delle maggiori somme eventualmente dovute in base all'applicazione delle aliquote previste.

9.4 Laddove il Licenziatario offra anche il Servizio di Web TV, si applicano, oltre alle tariffe di cui sotto, anche quelle per il Servizio di Web TV di cui alla tabella L.

**TAB. M – COMPENSI PER VOD FINO A 5 VIDEO (al netto dell'IVA)**

Tipo di Sito	Compenso annuale
Siti personali, intesi come i Siti intestati a persone fisiche, senza scopo di lucro, che non effettuano attività commerciale di nessun genere attraverso il Sito	€ 50
Siti di istituzioni pubbliche, enti locali e degli enti del Terzo settore, che non effettuano attività commerciale di nessun genere attraverso il Sito	€ 130
Siti di studi professionali, aziende commerciali, imprese industriali, intesi come i Siti intestati a persone fisiche o giuridiche, creati per la presentazione, la promozione e l'offerta di servizi, prodotti e attività professionali o commerciali di qualsiasi genere*	€ 300

*\*Per questa tipologia di Siti, nel caso in cui siano previsti introiti, si applica l'aliquota dell'1,6% sugli Introiti Lordi.*

**TAB. N – COMPENSI PER VOD OLTRE 5 VIDEO (al netto dell'IVA)**

Tipo di contenuti offerti	Compensi minimi trimestrali		Aliquota
	Da 6 a 30 video	Oltre 30 video	
Contenuti sportivi, in diretta o in differita, notiziari generici o specifici con utilizzazione solo occasionale e sporadica di musica identificativa	€ 250	€ 900	0,4%
Contenuti di uno specifico genere (es. arte, finanza, sport, ecc.) con forme di utilizzazioni musicali marginali o di secondo piano			1,6%
Contenuti di vario genere con forme di utilizzazioni musicali complementari, comprese opere cinematografiche o assimilate provviste di musiche di commento per sottolineare immagini ovvero elementi drammaturgici di cui costituiscono necessario complemento*			2,5%
Contenuti misti (di norma programmi musicali, di intrattenimento, di arte varia, ecc.)			3,6%
Contenuti prevalentemente musicali/con musica protagonista			12%

*\*Resta inteso che la presenza di opere cinematografiche deve essere limitata e non può costituire l'oggetto principale del servizio offerto.*

## **10 Estensione della Licenza all'offerta degli stessi contenuti Streaming su Social Network**

- 10.1 Qualora intenda offrire a titolo gratuito gli stessi o parte degli stessi contenuti presenti in Streaming nel Sito o Servizio oggetto della Licenza attraverso un Social Network aperto al pubblico o accessibile agli Utenti anche mediante una qualsiasi forma di iscrizione o registrazione, il Licenziatario si impegna a dichiarare a SIAE ciascun Social Network in cui sia presente. In tal caso, il relativo compenso aggiuntivo per ogni Social Network è quello previsto dai compensi minimi del presente Allegato per il Sito o Servizio che si intende estendere al Social Network, aumentato del 30%.
- 10.2 Si fa presente che, se l'unico Sito per il quale si richiede il rilascio della licenza è quello presente su un Social Network, si applicano le tariffe previste dal precedente articolo 5.

## **11 Autopromozione**

- 11.1 Sono considerate attività di autopromozione la comunicazione e la messa a disposizione del pubblico di frammenti di opere musicali del repertorio (per autori e artisti interpreti) o del catalogo (per editori o produttori fonografici) del titolare del Sito, a titolo gratuito e in modalità Streaming o Download. Il Sito di autopromozione non effettua altro tipo di attività pubblicitaria o commerciale.
- 11.2 Per l'utilizzazione delle sue opere musicali, il titolare del Sito dichiara di aver ottenuto idonea liberatoria da parte di tutti gli altri eventuali titolari di diritti sulle stesse, da presentare a SIAE su richiesta.

**TAB. 0 - COMPENSI PER AUTOPROMOZIONE (al netto dell'IVA)**

<b>Tipo di Sito/Servizio</b>	<b>Compensi minimi annuali</b>
Siti di autori	€ 120
Siti di editori	€ 600
Siti di artisti interpreti	€ 300
Siti di produttori fonografici	€ 900

## **12 Audiolibri**

- 12.1 Qualora vengano messi a disposizione opere o quote di opere musicali come sottofondo o complemento in audiolibri e analoghe pubblicazioni, è dovuto un compenso minimo trimestrale o annuale determinato in base alla tabella P. Tale compenso è considerato quale anticipo delle maggiori somme eventualmente dovute in base all'applicazione delle aliquote previste.
- 12.2 Per Sito proprietario si intende il sito del soggetto che ha prodotto l'audiolibro (es. Case Editrici o siti di autori di libri).

- 12.3 Per Piattaforma Commerciale si intende un Sito/Servizio che esercita professionalmente l'attività commerciale di messa a disposizione al pubblico di audiolibri autoprodotti e/o prodotti da terzi.

**TAB. P- COMPENSI PER AUDIOLIBRI E ANALOGHE PUBBLICAZIONI (al netto dell'IVA)**

Tipo di Sito o Servizio	Compensi minimi trimestrali	Compensi minimi annuali	Aliquota
Siti proprietari		€ 300	0,4%
Piattaforme commerciali	€ 500		0,4%

### 13 Libri abbinati a contenuti musicali

- 13.1 Qualora vengano messi a disposizione opere o quote di opere musicali come sottofondo o complemento in libri, e-book e analoghe pubblicazioni tramite link o QR Code o altre modalità, è dovuto un compenso minimo trimestrale o annuale determinato in base alla tabella Q. Tale compenso è considerato quale anticipo delle maggiori somme eventualmente dovute in base all'applicazione delle aliquote previste.
- 13.2 La licenza per le utilizzazioni di cui alla tabella Q viene rilasciata per ciascun titolo per la durata minima di un anno e prevede il pagamento di un compenso minimo annuale in un'unica soluzione o di un compenso minimo trimestrale, a seconda dei parametri indicati in tabella. Nel caso di ristampe, la licenza già rilasciata dovrà essere rinnovata se i parametri sono rimasti i medesimi, ovvero richiesta ex novo, nel caso in cui i parametri siano diversi.
- 13.3 Per i libri scolastici si applicano i compensi minimi previsti dalla tabella Q.  
La licenza dovrà essere rinnovata per ogni anno scolastico in cui il libro sarà in adozione.

**TAB. Q- COMPENSI PER LIBRI ABBINATI A CONTENUTI MUSICALI ACCESSIBILI TRAMITE MODALITA' DIGITALI (al netto dell'IVA)**

Tipologia di distribuzione		Compensi minimi annuali	Compensi minimi trimestrali	Aliquota	Aliquota Libri Scolastici
Copie a pagamento		Fino a 1000 copie stampate	Oltre a 1000 copie stampate		
Numero di opere musicali	Da 1 a 50	€ 150	€ 150	1%	0,4%
	Oltre 50	€ 300	€ 300		
Copie gratuite libri		€ 180			

\*L'aliquota si applica sul totale dei ricavi derivanti dal prezzo pagato dall'utente per l'acquisto del libro al netto dell'IVA.